

## **Statuto della Sezione di Sacile del Club Alpino Italiano**

*(adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera in data 06.03.2006 ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 09.03.2006, contenente le modifiche indicate dal Comitato centrale di indirizzo e controllo in data 14/04/2008 e adottate dall'Assemblea dei Soci del 20/03/2009)*

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**Art. I.1** – È costituita in Sacile un'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI SACILE" e sigla "C.A.I. – Sezione di Sacile".

Essa ha durata illimitata.

**Art. I.2** – L'Associazione è una Sezione del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

**Art. I.3** – L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

### **TITOLO II - SCOPI**

**Art. II.1** – L'associazione ha per scopo:

- a. Tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'Alpinismo.
- b. Promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme.
- c. Promuovere la conoscenza e lo studio della montagna, in particolare di quelle poste sotto la sua sfera di azione.
- d. Promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, con corsi teorici e pratici sui vari campi dell'Alpinismo e/o attività affini, escursioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni.
- e. Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al Servizio di Soccorso Alpino.
- f. Contribuire alla costruzione ed alla manutenzione delle opere alpine.
- g. Assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano.
- h. Assumere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dall'Assemblea dei delegati del C.A.I.

**Art. II.2** – L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale.

### **TITOLO III - I SOCI**

**Art. III.1** – I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art. II.1 comma 1 dello Statuto generale.

**Art. III.2** – Chiunque intenda diventare socio deve presentare, su appositi moduli, domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna a rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

**Art. III.3** – I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la quota annuale; il versamento di quest'ultima va effettuato entro il 31° marzo.

Il socio, in qualunque epoca dell'anno sia avvenuta la sua ammissione, dovrà pagare l'intera quota dell'anno in corso.

**Art. III.4** -Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.





**Art. III.5** - I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

**Art. III.6** - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

**Art. III.7** - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

**Art. III.8** - Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

**Art. III.9** - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

**Art. III.10** - La qualità di socio si perde per morte (o per scioglimento dell'Associazione), per dimissioni, per morosità, per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.

#### TITOLO IV - SEZIONI

**Art. IV.1** - La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato.

**Art. IV.2** - In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

**Art. IV.3** - Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

**Art. IV.4** - L'ordinamento prevede quali organi della sezione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente della sezione;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Segretario;
- f) Il Collegio dei revisori dei conti.

**Art. IV.5** - Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

#### CAPITOLO I - L'ASSEMBLEA

**Art. IV.I.1** - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

**Art. IV.I.2** - Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a. Adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- b. Elege i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- c. Delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- d. Approva annualmente il programma della sezione, la relazione del Presidente, l'operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci d'esercizio della sezione;



- e. Delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili.

**Art. IV.I.3** - L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo della sezione.

Può essere convocata inoltre in qualsiasi momento il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 5 giorni prima della data prevista. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dove si terrà l'Assemblea. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci tranne che dai Consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. IV.I.4** - L'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deroghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. IV.I.5** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Tuttavia:

- a. Le decisioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
- b. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi, dall'Assemblea;
- c. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

**Art. IV.I.6** - le nomine delle cariche sociali si fanno con votazione a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al C.A.I.

## CAPITOLO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. IV.II.1** - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione; è composto da dieci componenti, più il Presidente.

**Art. IV.II.2** - Assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a. Propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione, redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- b. Pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c. Adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
- d. Il Consiglio Direttivo elegge, con voto a scheda segreta, nel suo seno, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- e. Convoca l'Assemblea dei soci;
- f. Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- g. Autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'associazione;
- h. delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
- i. Propone incarichi o commissioni atti allo svolgimento di determinate attività sociali;
- j. Delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni.



**Art. IV.II.3** – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**Art. IV.II.4** – Al Consigliere che per qualsiasi motivo venga a mancare nel corso del biennio subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere che manchi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o che comunque risulti assente a sei riunioni in un anno viene considerato dimissionario.

### CAPITOLO III - IL PRESIDENTE

**Art. IV.III.1** – Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- a. Convoca le sedute dell'assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- b. Presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- c. Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

**Art. IV.III.2** – Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

**Art. IV.III.3** – Il Presidente, in caso d'urgenza e con l'approvazione di tre Consiglieri, può prendere provvedimenti che sarebbero del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli, con esauriente motivazione, alla ratifica di quest'organo alla sua prima riunione.

**Art. IV.III.4** – Il vice-Presidente sostituisce il Presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza od impedimento.

### CAPITOLO IV- IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

**Art. IV.IV.1** – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e ne tiene la contabilità.

**Art. IV.IV.2** – Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

### CAPITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. IV.V.1** – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

**Art. IV.V.2** – Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e ne riferisce all'assemblea dei soci.

**Art. IV.V.3** – il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo della sezione.

**Art. IV.V.4** - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno, consegnando al termine di ogni riunione un verbale scritto al segretario. Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto anche di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno, in qualunque momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; in quest'ultimo caso dovranno rilasciare sempre un verbale, da consegnare al segretario, nel quale vengono esaurientemente giustificati i motivi del controllo e presentate le conclusioni.



## TITOLO V - CARICHE SOCIALI

**Art. V.1** - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

**Art. V.2** - Possono essere candidati alle cariche di cui all'articolo precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione è derogata ad esclusione della carica a Presidente sezionale.

**Art. V.3** - Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

## TITOLO VI - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

**Art. VI.1** - Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia in favore della sezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

**Art. VI.2** - Le entrate sociali sono costituite:

- a. dalle tasse di iscrizione;
- b. dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla Sede Centrale del C.A.I.

**Art. VI.3** - I fondi liquidi della sezione devono essere versati in un libretto di risparmio intestato alla sezione stessa, presso un Istituto di Credito, o in un conto corrente bancario o postale. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere.

**Art. VI.4** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

## TITOLO VII - LE COMMISSIONI

**Art. VII.1** - Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, tra consiglieri e soci, alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

**Art. VII.2** - Il Consiglio Direttivo designerà, tra i soci, gli ispettori degli eventuali rifugi e bivacchi, il cui compito è stabilito dal regolamento generale del C.A.I., dal regolamento interno dei rifugi e dalle disposizioni contenute nel contratto di gestione.

## TITOLO VIII - SOTTOSEZIONI O GRUPPI

**Art. VIII.1** - L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, secondo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento generale.



## TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**Art. IX.1** – Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci ed organi della sezione, saranno definiti secondo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento generale dal Collegio Regionale dei Probiviri, non senza avere effettuato un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad eseguire il tentativo sono il Consiglio Direttivo, intergrato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per le controversie tra i soci.

## TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. X.1** – L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

**Art. X.2** – Non sono ammesse iniziative personali in nome della sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative ed attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione ed intenzionalmente rivolte a danno della sezione.

In caso contrario potranno essere presi provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo integrato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. X.3** – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

**Art. X.4** – Il presente Statuto con le deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento del C.A.I.



